

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 MAGGIO 2009, N. 19084: responsabilità del proprietario per la violazione dei sigilli apposti su opere abusive eseguite all'interno di un appartamento.

«...in tema di violazione dei sigilli, non è configurabile la responsabilità del proprietario del suolo, e per accessione del fabbricato abusivamente edificato, senza una preventiva indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, che deve assumere i connotati del dolo, e non può farsi sussistere per la semplice acquiescenza alle iniziative di terzi [Cassazione Sezione III n. 28904/2003, RV. 225551].

Tuttavia, in caso di violazione di sigilli apposti su opere abusive eseguite all'interno di un appartamento, risponde della stessa il proprietario del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell'attività non possa che essere riferita al tal soggetto, in assenza della prova dell'estraneità del medesimo all'attività illecita [cfr. Cassazione Sezione III RV. 225379].

Ha infatti ritenuto questa Corte [Cassazione Sezione III n. 245/1996 RV. 205788] che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., non è necessario che il responsabile venga colto sul fatto oppure che i lavori siano in corso al momento dell'accertamento oppure venga utilizzata la cosa oggetto di sequestro, ma è sufficiente che esistano indizi gravi, precisi e concordanti perché il fatto della violazione dei sigilli possa essere riferibile all'imputato.».



Registro Generale n. 39113/2008

19084/09

Udienza Pubblica 24.03.2009

Sentenza n.

688

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Pierluigi Onorato
- 1. dott. **Ciro Petti**
- 2. dott. **Alfredo Teresi**
- 3. dott. **Amedeo Franco**
- 4. dott. **Guicla Mulliri**

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere rel.
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Iuliucci Mario**, nato a Napoli il 24.08.1978, e da **Tammaro Maria**, nata a Napoli il 20.09.1976, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 11.03.2008 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 349 cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

osserva

Con sentenza 11.03.2008 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a Iuliucci Mario e a Tammaro Maria quali colpevoli di avere violato i sigilli apposti dall'AG su un manufatto abusivo [un nuovo locale di 50 mq, allo stato grezzo, ottenuto all'interno di un appartamento di loro proprietà sottoposto a sequestro preventivo e affidato alla custodia di Punzo Antonio, unica persona presente in loco].

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità perché non era stato provato che essi avessero commesso il fatto, sicché, non essendo stati trovati sul posto al momento degli accessi degli operatori, non potevano essere condannati sol per essere proprietari dell'immobile sequestrato.

Chiedevano l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

E' stato accertato, in fatto, che in una preesistente unità immobiliare di circa 25 mq di proprietà degli imputati è stata realizzata una scala interna che conduceva a un manufatto di circa 50 mq posto a un livello superiore.

Le opere, ancora allo stato grezzo alla data del primo accesso, erano state completate e cedute in locazione benché il cantiere fosse stato sequestrato con apposizione dei sigilli e affidato della custodia a tal Punzo Antonio, qualificatosi amico di famiglia.

Tanto premesso, va rilevato che, in tema di violazione dei sigilli, non è configurabile la responsabilità del proprietario del suolo, e per accessione del fabbricato abusivamente edificato, senza una preventiva indagine in ordine all'elemento psicologico del reato, che deve assumere i connotati del dolo, e non può farsi sussistere per la semplice acquiescenza alle iniziative di terzi [Cassazione Sezione III n. 28904/2003, RV. 225551].

Tuttavia, in caso di violazione di sigilli apposti su opere abusive eseguite all'interno di un appartamento, risponde della stessa il proprietario sulla base del principio del *cui prodest*, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell'attività non possa che essere riferita al tal soggetto, in assenza della prova dell'estraneità del medesimo all'attività illecita [cfr. Cassazione Sezione III RV. 225379].

Ha, infatti, ritenuto questa Corte [Cassazione Sezione III n. 245/1996 RV. 205788] che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., non è necessario che il responsabile venga colto sul fatto oppure che i lavori siano in corso al momento dell'accertamento oppure venga utilizzata la cosa oggetto di sequestro, ma è sufficiente che esistano indizi gravi, precisi e concordanti perché il fatto della violazione dei sigilli possa essere riferibile all'imputato.

Nella specie, la responsabilità degli imputati è stata correttamente basata sulla circostanza che essi erano proprietari dell'immobile oggetto dell'ampliamento, a nulla rilevando la loro assenza locali al momento degli accessi e l'affidamento della custodia dell'immobile a un loro fiduciario trovato sul posto al momento del primo accesso.

Anzi, per la qualità di proprietari, che nulla avevano dedotto per contrastare l'assunto accusatorio, e per il rapporto fiduciario col custode, logicamente è stato ritenuto che essi, avendo interesse a proseguire i lavori per rendere possibile la locazione, successivamente constatata, abbiano ciò fatto nella piena consapevolezza della sussistenza del vincolo d'indisponibilità.

Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua di dati obiettivi, la sussistenza del reato *de quo* [che "si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene" [Cassazione Sezione III n. 37570/2002; RV. 222557]] essendo emerso che gli imputati, pur in presenza dei sigilli e pur consapevoli di essere privo di titolo autorizzativo, ~~abbiano~~ ^{hanno} violato il divieto di assoluta intangibilità della cosa.


La manifesta infondatezza del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.03.2009.

il consigliere estensore



il presidente

